Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — Roma — Martedì 19 Febbraio — Numero 42

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

ERRATA-CORRIGE

All'alinea 7 dell'articolo 14 della legge n. 23 sull'*Emigrazione*, pubblicata nel n. 29 (del 4 febbraio corrente) di questa *Gazzetta Ufficiale*, ove è stampato «... *i Comitati potranno indennizzare gli emigranti*, leggasi, a correzione dell'errore tipografico occorso:

... *potranno* INDIRIZZARE *gli emigranti* ecc. ».

Il Numero 32 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820, che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che approva varianti e modificazioni a quella preaccennata del 19 ottobre 1859;

Visto il R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, che approva il coordinamento in testo unico di dette leggi;

Riconosciuta la necessità di coordinare le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione della suindicata legge, stato approvato con R. decreto 25 novembre 1886, n. 4258, con quelle del predetto testo unico;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra, per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sulle servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. Di San Martino.

Visto, *Il Guardasigilli:* Gianturco.

REGOLAMENTO per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle servitù militari.

Capo I.

Proposte per la designazione delle zone

—

Art. 1.

Le proposte per designare il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare attorno a fortificazioni, in conformità del primo capoverso dell'articolo 1 del *testo unico delle leggi sulle servitù militari*, devono essere rappresentate su piani generali di tali fortificazioni ed essere corredate da una relazione nella quale siano giustificate le proposte stesse e sia indicato se nell'ambito delle zone sottoposte a servitù esistano costruzioni che possano compromettere la sicurezza delle fortificazioni e infine quale sia la spesa occorrente per la provvista e posizione in opera dei termini lapidei ed il modo più opportuno per effettuare il lavoro. La spesa occorrente sarà anche dimostrata da apposito computo metrico e relativo estimativo.

I detti piani saranno disegnati su tela lucida alla scala di 1:10000; le fortificazioni vi saranno rappresentate colle linee indicanti la magistrale e le varie linee di fuoco; le zone saranno delineate con linee nere appariscenti, in modo da poter essere facilmente riconosciute, ed ogni zona avrà la sua indicazione in iscritto e la sua ampiezza espressa in metri.

Art. 2.

Delineate le capitali, ossia le bisettrici degli angoli salienti delle linee di fuoco più sporgenti tutt'attorno all'opera, senza tener conto degli smussamenti, si misurerà sulle medesime la distanza che, nel limite stabilito dall'articolo 4 del testo unico sopra citato, sarà conveniente assegnare per la prima zona, e si uniranno i punti così ottenuti per formare il perimetro della stessa, salvo l'applicazione della facoltà, accordata dal medesimo articolo 4, di omettere cioè alcune delle capitali, sia perchè l'interesse della difesa lo richieda, sia per evitare che i perimetri delle zone formino poligoni troppo irregolari.

La determinazione della 2ª e 3ª zona si farà misurando le distanze, che, nel limite rispettivamente stabilito dagli articoli 5 e 6 del sopra citato testo unico, si crederà conveniente assegnare per ciascuna di tali zone, sulle normali elevate sui lati del perimetro della prima zona, e quindi conducendo pei punti così determinati tante parallele ai lati medesimi. I perimetri dei due poligoni simili al primo, così ottenuti, rappresenteranno i limiti della 2ª e 3ª zona.

Per le opere che non presentassero salienti, come sarebbero quelle a tracciato curvilineo, le distanze si misureranno sulle normali alle linee di fuoco.

Art. 3.

Nei limiti stabiliti dalla legge l'ampiezza delle zone dovrà conformarsi strettamente ai bisogni della difesa; perciò, ogni volta che lo si possa senza danno di questa, si dovrà, in conformità dell'articolo 2 del testo unico, non solo ridurre l'ampiezza delle zone stesse, ma anche ometterle in tutto od in parte.

Nello studio dei progetti di delimitazione delle zone attorno ai forti di sbarramento, ed in generale attorno alle opere di fortificazione situate su terreno di montagna, od anche semplicemente accidentato, si dovrà limitare il poligono esterno di dette servitù attorno a tutta l'opera a quelle creste di alture esistenti nel raggio di 1000 metri, che sono relativamente le più elevate rispetto all'opera stessa, ed esentare da servitù tutte le opere situate sul loro ridosso esterno e che trovansi a livello inferiore di 20 metri a quello del ciglio delle creste medesime.

Determinata così la zona generale di servitù nel raggio massimo di 1000 metri dalle linee di fuoco più sporgenti dell'opera, verrà divisa in tre zone a partire dall'opera, e data a ciascuna di esse l'ampiezza massima prescritta dalla legge, per cui alcune parti dell'opera potranno essere circondate da tre zone, oppure da due zone, o da una sola, la quale ultima potrà anche essere minore di metri 250.

Saranno pure esclusi da servitù tutti i villaggi e le borgate di qualche considerazione esistenti all'atto del tracciamento delle zone nel raggio di 1000 metri, col tracciamento di un poligono delimitato dalla periferia esterna dei medesimi. Come pure saranno escluse da servitù quelle zone di terreno il cui livello è talmente depresso per rapporto alle opere di fortificazione, che qualunque costruzione possa essere su di esse elevata venga a risultare oltre i 20 metri al disotto della tangente alla traiettoria dei tiri diretti delle artiglierie, eseguiti colla massima depressione consentita dagli affusti. Questo però sempre quando, per speciali condizioni di luogo, non possa sensibilmente influire sull'azione della difesa vicina.

La limitazione e l'omissione di qualche zona di servitù militare sarà giustificata nella relazione menzionata all'articolo 1.

Art. 4.

Nell'intento di porre in evidenza l'estensione delle servitù di sicurezza stabilite dall'articolo 20 del testo unico, attorno ai depositi di materie esplosive, si dovrà procedere alla delimitazione delle rispettive zone ed alla conseguente apposizione dei termini sul terreno.

I limiti di tali zone, pertanto, saranno costituiti da due poligoni mistilinei coi lati paralleli e distanti 25 e 50 metri dal muro, o dalla siepe di cinta del deposito o dello stabilimento.

Tali poligoni avranno gli angoli arrotondati ad arco di circolo col centro nei salienti del muro, o della siepe di cinta.

Quando lo stabilimento militare non fosse cintato, o fosse invece protetto da un terrapieno, il limite delle zone di cui sopra verrà misurato dal piede della scarpa del terrapieno medesimo; qualora poi lo stabilimento fosse completamente isolato, allora tale limite verrà misurato dai muri esterni dello stabilimento stesso.

Le proposte per l'applicazione di dette zone saranno dalla Direzione del Genio corredate dei medesimi documenti prescritti per quelle delle opere di fortificazione dal presente Regolamento ed inoltre da un disegno su tela lucida, alla scala di 1 : 2000 od anche di 1 : 1000 o di 1 : 500, se per la chiarezza del tracciato si rendesse necessario.

Nella relazione poi sarà pure indicata se nell'ambito delle zone verrebbe a risultare taluna delle costruzioni (compresi i corpi di guardia), lavori, alberi o depositi vietati dall'articolo 20 del testo unico, quali essi siano, aggiungendo per gli edificî di qualunque genere se sono o no provvisti di fumaiuoli, ed infine i provvedimenti occorrenti, le spese e le difficoltà per rimuoverli nel caso che non fosse stato possibile di evitarli, ciò che si deve sempre procurare.

Nel fare le proposte per le zone da stabilirsi attorno ai magazzini già esistenti e contenenti esplosivi, si indicheranno le quantità e la qualità degli esplosivi che vi sono depositati, e come essi esplosivi sono ripartiti nelle relative varie fabbriche o scompartimenti, pure indicando la capacità massima di tali fabbriche o scompartimenti.

Art. 5.

Le proposte per la determinazione delle zone di servitù militari saranno compilate dalle Direzioni del Genio, le quali dovranno anzitutto formulare e spedire al rispettivo comandante quelle risguardanti le fortificazioni e gli stabilimenti militari, attorno a cui non fossero state finora stabilite tali servitù, oppure fossero state imposte in conformità di altre leggi. India,

mano a mano che occorrerà di costruire nuove opere di difesa, o nuovi stabilimenti militari fra quelli indicati nell'articolo 1 della legge, le dette Direzioni invieranno le proposte per la delimitazione delle zone di servitù militare, unitamente ai progetti di costruzione delle stesse opere o stabilimenti.

Art. 6.

I comandanti del Genio rimetteranno, col loro parere, le proposte relative alla delimitazione delle zone di servitù attorno alle opere di fortificazione e agli stabilimenti militari, all'ispettore delle costruzioni del Genio, per il parere della Commissione consultiva, composta dell'ispettore delle costruzioni del Genio, dell'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza, e di un ufficiale superiore addetto all'ufficio dell' ispettore delle costruzioni del Genio. Fungerà da segretario, senza voto, un capitano addetto all'ufficio stesso.

Il Ministero della Guerra, avuto su ciascuna proposta il parere di tale Commissione consultiva, promuoverà l' emanazione del relativo decreto Reale.

Art. 7.

Per l'attuazione di quanto è prescritto dagli articoli 42 e 43 del testo unico, le Direzioni del Genio dovranno fare pervenire al Ministero della Guerra, per il tramite del rispettivo Comando di Corpo d'armata, entro il mese di luglio dell'anno in cui deve operarsi la revisione delle servitù di una data piazza, le proposte di modificazioni, che ravvisassero necessario introdurvi, corredandole di tutte le informazioni e considerazioni che si crederanno del caso, perchè si possano al giusto valore apprezzare le ragioni della difesa, in contrapposto a quelle industriali od economiche locali.

Qualora, inoltre, per mutate condizioni di una piazza o stabilimento, o di una parte di essi, o per uniformarsi allo spirito della legge, fosse ritenuto conveniente, anche prima del tempo stabilito per la revisione, di arrecare qualche modificazione al numero, all'ampiezza od alla disposizione delle zone, i direttori del Genio, pel tramite dei rispettivi comandanti, ne dovranno riferire al Ministero, il quale adotterà i provvedimenti che crederà, mediante RR. decreti.

Art. 8.

Di ciascuno dei suddetti RR. decreti il Ministero renderà consapevoli l'ispettore delle costruzioni del Genio e la Prefettura, e trasmetterà copia autentica del decreto e del piano che vi è annesso al comandante di Corpo d'armata, da cui dipende la piazza o lo stabilimento. Questi lo farà pervenire alla Direzione del Genio cui compete, pel tramite del rispettivo Comando e lo notificherà al comandante della Divisione, con incarico d'informarne il Comando militare locale, ove ne sia il caso, e di darne conoscenza agli uffici interessati del Genio civile, nonchè al sindaco o ai sindaci dei Comuni su cui si estendono le zone di servitù militare, e, per mezzo di essi, ai singoli proprietari interessati.

Una copia del nuovo piano, approvato dal Ministero, sarà dalla Direzione rimessa all'ispettore delle costruzioni del Genio.

CAPO II.

Delimitazione delle zone

Art. 9.

Il direttore del Genio militare farà tracciare le zone sul terreno, in modo che l'operazione abbia termine il più sollecitamente possibile, dandone anticipato avviso alle persone che vi devono intervenire, mediante regolare pubblicazione nell'albo del rispettivo Comune, secondo l'articolo 22 della legge.

Nel caso in cui le zone abbraccino più Comuni, il direttore farà eseguire il tracciamento in guisa che si possa compiere successivamente in ciascuno di essi, facendo in tal senso le occorrenti partecipazioni alle persone che vi dovranno intervenire e l'apposita pubblicazione, oltre che nell'albo dei varî Comuni interessati, anche, ove lo creda necessario, nel Bollettino ufficiale della provincia cui i medesimi appartengono.

Art. 10.

Nel giorno stabilito, l'ufficiale od il ragioniere geometra del Genio militare, coll'intervento delle persone designate dalla legge, procederà al tracciamento delle zone sul terreno ed alla determinazione dei punti in cui devono essere piantati i termini che segnano ciascuna zona, servendosi per tale operazione di una carta alla scala di 1 : 2000, sulla quale saranno state segnate le linee di delimitazione fissate nel piano all'1 : 10000 approvato con R. decreto, se trattasi d'opere di fortificazione; ovvero del piano stesso alla scala di 1 : 2000 o di 1 : 1000 o di 1 : 500, secondo i casi, annesso alla proposta di delimitazione, se trattasi di stabilimenti militari indicati nell'articolo 20 del testo unico. Prenderà inoltre nota di tutte le costruzioni ed opere esistenti in tali zone, ed inviterà i proprietari a dichiarare, coll'appoggio di documenti giustificativi, l'origine delle dette opere, e le condizioni alle quali per avventura fosse stata vincolata la loro esecuzione, se si tratti di terreni già soggetti a servitù militari secondo precedenti leggi o disposizioni dei cessati Governi.

In fine il medesimo stenderà apposito atto per far constare la seguita operazione, nel quale noterà le date in cui essa ha avuto principio e termine, le pubblicazioni fatte, le persone che vi intervennero e quelle che mancarono, e descriverà distintamente tutte le dette costruzioni ed opere, il nome dei rispettivi proprietari e le loro dichiarazioni. Questo atto sarà poscia fatto sottoscrivere da tutte le persone presenti all'operazione.

Art. 11.

Le zone stabilite nel modo indicato all'articolo precedente, i limiti di esse, riferiti ad un sufficiente numero di capisaldi, e tutte le costruzioni ed opere private esistenti nelle medesime, saranno riportate sopra un piano generale alla scala di 1:2000, che sarà annesso all'atto. In detto piano non verrà segnata alcuna delle linee delle opere di fortificazione, ma solo la linea di confine fra le proprietà private e quella demaniale.

Il piano e l'atto saranno conservati nell'ufficio della Direzione del Genio, ed una copia autentica di ambidue sarà depositata nelle sale comunali per rimanervi esposta nel modo e per lo scopo indicati nell'articolo 27 del testo unico.

Copia dello stesso piano generale di delimitazione delle zone sarà trasmesso all'ispettore delle costruzioni del Genio.

Se le zone abbracciano i territorî di più Comuni, saranno tuttavia riunite per intero sopra un medesimo piano generale, il quale sarà poi annesso all'atto riflettente il Comune sul cui territorio le dette zone si estendono maggiormente. Agli altri atti si uniranno soltanto gli estratti di detto piano generale, corrispondenti ai territorî dei rispettivi Comuni.

Art. 12.

I proprietari che non fossero intervenuti all'operazione, o non avessero fatte, al tempo della compilazione dell'atto, le loro dichiarazioni, o presentati i documenti giustificativi, dovranno ciò fare entro tre mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso dell'eseguito deposito di detto atto e piano nelle sale comunali, come è prescritto dagli articoli 27 e 29 del testo unico.

Art. 13.

Tanto le dichiarazioni colle carte giustificative, quanto i richiami ed i titoli annessivi, dovranno essere depositati presso il segretario del Comune, firmati dal dichiarante, o da chi lo rappresenti, ed autenticati dalla firma del sindaco e dal bollo del Municipio; indi saranno rimessi all'ufficio della Direzione del Genio militare, per le pratiche che ne conseguiranno.

Il segretario del Comune dovrà, sulla richiesta delle parti, spedire ricevuta di tale deposito.

Dette dichiarazioni devono indicare chiaramente la costruzioni ed opere a cui si riferiscono, e precisare il tempo nel quale ciascuna di esse fu eseguita, e se ciò ebbe luogo in seguito a

concessione dell'Autorità militare, o di altra competente Autorità; nel qual caso le dichiarazioni debbono contenere copia delle autorizzazioni ottenute e delle condizioni cui furono vincolate.

Art. 14.

I direttori del Genio, esaminate le dichiarazioni ed i titoli presentati dai dichiaranti, in confronto coi documenti esistenti nel loro ufficio e colle informazioni assunte, esprimeranno il loro parere in apposita relazione e rassegneranno tutte le carte al rispettivo comandante, che le trasmetterà all'ispettore delle costruzioni del Genio, unendovi le osservazioni e spiegazioni che sarà in grado di dare.

L'ispettore poi le trasmetterà a sua volta, col parere della Commissione consultiva, al Ministero per le sue determinazioni.

Il Ministero notificherà le sue determinazioni circa siffatte dichiarazioni al suddetto comandante, il quale disporrà che il direttore ne ragguagli l'interessato e faccia fare sul piano unito all'atto, e sul registro a ciò destinato, le annotazioni prescritte nel seguente articolo, provvedendo che ne sia curata l'esatta osservanza.

Nel caso poi che non vi fossero opposizioni, reclami od altro, tutte le carte saranno dai comandanti rassegnate direttamente al Ministero.

Ove il proprietario si credesse leso dalle decisioni del Ministero, si rivolgerà al giudizio della IV Sezione del Consiglio di Stato, secondo la prescrizione dell'articolo 28 del testo unico.

Art. 15.

Il direttore del Genio farà notare con linee e tinte nere sul piano alla scala di 1 : 2000 annesso all'atto, e sulla copia esistente presso il Municipio, tutti i limiti delle proprietà e le costruzioni che, in seguito alle dichiarazioni accettate dal Ministero, o per giudizio del tribunale competente, siano state riconosciute preesistenti all'applicazione delle servitù e non soggette ad alcuna servitù delle fortificazioni, in forza di altre leggi e consuetudini preesistenti.

Egli farà inoltre apporre a ciascuna di dette costruzioni e proprietà un numero d'ordine riferibile a due registri (modello n. 1), dei quali uno è tenuto dalla Direzione e l'altro dal Municipio.

Tutte le altre costruzioni ed opere esistenti nelle zone, che, al finire dei tre mesi prescritti dall'articolo 29 del testo unico, saranno dichiarate soggette a servitù, saranno segnate con tinte rosse sul piano e registrate, in seguito alle precedenti, sullo stesso registro modello n. 1.

Ai detti piani e registro, saranno, al termine di ogni anno, aggiunte le variazioni occorse lungo il medesimo, le quali saranno quindi firmate dal direttore del Genio militare e dal sindaco locale, ovvero dalle persone da essi delegate a rappresentarli.

Il registro modello n. 1 deve contenere tutte le indicazioni necessarie, affinchè, colla scorta di esso, si possano conoscere in modo sommario le condizioni in cui si trova ciascuna costruzione, rispetto alle prescrizioni della legge, e si possano rintracciare con facilità le carte originali esistenti nell'ufficio della Direzione.

Art. 16.

Per ciascuna delle costruzioni che saranno riconosciute preesistenti all'applicazione della legge, e non soggette ad alcuna servitù, sarà inoltre formato un piano alla scala di 1: 200, cui sarà unita una descrizione dell'opera, sufficientemente particolareggiata, affinchè in ogni caso possa accertare lo stato di essa e la sua importanza relativa. Il piano e la descrizione porteranno un numero d'ordine progressivo e saranno inscritti sul registro generale delle pratiche della Direzione e sul registro modello n. 1 nella colonna a ciò destinata.

Se alcuna di dette costruzioni venisse nel seguito sottoposta a qualche sirvitù, se ne farà apposita annotazione sul registro modello n. 1 e tale annotazione sarà firmata dal direttore e dal sndaco, o da chi li rappresenta.

Art. 17.

Se al termine dei tre mesi prescritti dall'articolo 27 del testo unico non saranno stati elevati reclami, o se questi saranno stati legalmente ed in modo definitivo composti, il Ministero della Guerra, informandone il comandante di Corpo d'armata per le partecipazioni indicate innanzi, nell'articolo 7, ordinerà che sia effettuato il piantamento dei termini a cura del direttore del Genio militare, il quale si regolerà in modo analogo a quanto si è stabilito nell'articolo 9 pel tracciamento delle zone sul terreno.

Il piantamento dei termini verrà diretto dallo stesso ufficiale, o ragioniere geometra del Genio militare, che procedette alla delimitazione delle zone, ed in caso d'impossibilità da un altro ufficiale, o ragioniere geometra, delegato dal direttore.

Art. 18.

I termini per la delimitazione delle zone di servitù militare delle opere di fortificazione saranno formati di pietra concia, di qualità dura e resistente alle variazioni atmosferiche; avranno la forma di prismi rettangolari a base quadrata, di cm. 25 di lato, alti cm. 50 dal suolo, e terminati superiormente a piramide (punta di diamante). La parte da interrarsi avrà sezione e lunghezza sufficienti per assicurare i termini convenientemente al terreno.

Sulla faccia verso la piazza e su quella opposta, sarà indicato il numero della zona circoscritta dal poligono cui il termine appartiene, e l'ampiezza di essa, mediante lettere iniziali e cifre incise sulla pietra nel modo seguente:

I. (II. III.) Z^{a}. M^{e}.

Metri...

Sui termini che delimitano la zona interna delle fortificazioni si apporrà:

Z^{a}. M^{e}. INT^{a}.

Metri...

Il numero dei termini sarà tale, che su ciascuno dei lati dei poligoni se ne trovino almeno tre.

Nei luoghi in cui il termine sporgente dal suolo può essere di ostacolo al libero transito, o presentare altre difficoltà, si sostituiranno termini colla parte superiore piana e posta a livello del suolo; si noterà sulla facciata superiore il numero della zona, prescindendo dall'indicare l'ampiezza della medesima.

I termini poi per la delimitazione delle zone di servitù degli stabilimenti militari avranno la forma di quelli per le opere di fortificazione, ma saranno di dimensioni più piccole. Anche in questi sarà indicato il numero della zona limitata dal termine e l'ampiezza di essa mediante lettere iniziali e cifre incise sulla pietra nel modo seguente:

I. (II.) Z^{a}. M^{e}.

Metri 25 (50)

Art. 19.

Tutti gli edifizi e le costruzioni di qualunque genere, compresi nelle zone militari, oltre all'essere notati sul registro modello n. 1, porteranno un'indicazione della loro condizione rispetto alle servitù militari.

Questa indicazione sarà fatta mediante una lastra di ferro o di marmo di forma rettangolare di centimetri 15 per 20 di lato, affissa in uno dei punti più visibili della costruzione e saldamente fermatavi, sulla quale lastra sarà scritta la zona entro cui la costruzione è compresa, od indicata l'ampiezza di questa zona in lettere e non in cifre, come appare qui sotto:

per le zone esterne:

1^{a} ZONA MILITARE

Metri duecentocinquanta.

e per le zone interne:

ZONA MILITARE INTERNA

Metri. . . . .

Art. 20.

Per le opere di bonificamento idraulico ed agrario, indicate

nell'articolo 13 del testo unico, che sono permesse nella 2ª e nella 3ª zona delle servitù militari della piazza di Roma, dovranno i proprietari, prima di por mano ai lavori, presentare i documenti comprovanti l'ottenuta approvazione alla Direzione del Genio, che ne farà estrarre copia da conservarsi nel proprio archivio, restituendo quindi l'originale con la dichiarazione di nulla osta all'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 21.

Le Amministrazioni dello Stato che intenderanno eseguire opere di utilità o d'interesse pubblico, dovranno rivolgere le loro domande, corredate da disegni delle opere stesse, direttamente al Ministero della Guerra, il quale, a senso del primo capoverso dell'articolo 16 del testo unico, si riserba la facoltà di concederne l'autorizzazione, o subordinarne l'esecuzione a speciali condizioni, o anche porvi divieto.

In caso che le domande vengano accolte favorevolmente, il Ministero informerà gli uffici del Genio interessati delle concessioni fatte e delle condizioni alle quali le medesime vennero vincolate.

Art. 22.

Per i lavori indicati nell'articolo 7 del testo unico, è delegata al comandante di Corpo d'armata la facoltà di permetterne l'esecuzione dopo che abbia fissate, sulle proposte che gli verranno fatte dalla Direzione del Genio, le condizioni alle quali si crederà opportuno vincolare le concessioni. E però i proprietari dovranno presentare, alla detta Direzione (per mezzo anche degli uffici locali dell'arma), le loro domande in carta semplice.

Essa, dopo averle esaminate ed aver fatte le debite ricognizioni sopra luogo, prenderà gli opportuni accordi coi proprietari stessi, e quindi formulerà le proposte da sottoporsi all'approvazione del detto comandante.

Ottenuta questa, la Direzione medesima farà firmare dal proprietario, alla presenza di due testimoni, apposito atto col quale egli si obblighi di uniformarsi, nell'eseguire i divisati lavori, alle condizioni prescrittegli, e che saranno ivi letteralmente riportate. Registrato legalmente tale atto, il direttore del Genio gli notificherà il nulla osta per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di domande per l'esecuzione di lavori, o di rilievi topografici in vicinanza delle opere di fortificazione, ed in modo speciale di quelle di confine, spetta al comandante di Corpo d'armata di riconoscere, con tutti quei mezzi che crederà opportuni, se i medesimi abbiano scopo differente da quello dichiarato e, in caso anche semplicemente sospetto, potrà non autorizzarli, senza che sia obbligato a dichiarare le ragioni del rifiuto.

Art. 23.

I proprietari di edificî, o di terreni, compresi nelle zone di servitù militare, prima d'imprendere qualunque opera consentita dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 20 del testo unico, ne dovranno informare la Direzione del Genio (per mezzo anche degli uffici locali dell'arma), facendo conoscere, con apposite indicazioni e disegni planimetrici ed altimetrici, la natura dei lavori che intenderebbero eseguire, affinchè il direttore del Genio possa verificare se tali lavori siano, o no, nei limiti stabiliti dai detti articoli della legge.

Circa alle tettoie accennate nell'articolo 8 del testo unico si terrà presente che esse possono essere adoperate, oltre che al riparo di oggetti, anche ad uso di stalla o scuderia.

Il qualificativo di *sottile*, contenuto nell'articolo 8 del testo unico, dato ai muri delle dette tettoie, dovrà essere inteso nel senso che tali muri debbono aver grossezza uguale a quella del mattone o tutto al più uguale alla larghezza di quest'ultimo.

Quando i lavori che s'intende di effettuare siano nei limiti prescritti dalla legge, il direttore del Genio notificherà al proprietario il nulla osta, ritenendo nell'ufficio copia (che farà estrarre) dei documenti stati presentati, la quale copia farà firmare dal proprietario.

Quando però per circostanze speciali si riconoscesse la necessità, nell'interesse dell'Amministrazione militare e della difesa, di vincolare la concessione alle speciali condizioni delle quali è fatto cenno negli articoli 11 e 12 del testo unico, allora tali condizioni verranno fissate in apposito atto ed il nulla osta verrà rilasciato dopo la legale registrazione dell'atto medesimo.

Nel caso poi che i lavori escano, nell'insieme o nei particolari dai limiti consentiti dai detti articoli 8, 9, 10, 11, 12, e 20 del testo unico, il direttore del Genio lo notificherà al proprietario, e, qualora lo stimi opportuno, suggerirà egli stesso le modificazioni da introdursi nelle divisate costruzioni per ridurle nei limiti sopradetti. Se il proprietario acconsente, ripresenterà i nuovi tipi, e allora il direttore si regolerà come è detto più innanzi. Se invece il proprietario non acconsentisse, il direttore lo inviterà a fare regolare domanda di autorizzazione dei lavori che egli desiderebbe mandare ad effetto; alla quale quale domanda si darà corso, insieme ai documenti annessivi, nel modo prescritto nel seguente articolo 24.

Fra i suddetti lavori per i quali è data facoltà alla Direzione del Genio di permetterne l'esecuzione, si debbono intendere compresi quelli di consolidamento e le ricostruzioni totali o parziali di edificî, di cui all'articolo 12 del testo unico, anche quando il proprietario intenda di eseguirli con materiali diversi da quelli precedentemente in opera.

Si dovrà però verificare se per il cambiamento dei materiali non vengono a cambiarsi sensibilmente le condizioni di robustezza del fabbricato; in questo caso, nell'atto di concessione si dovranno prescrivere tutti quei lavori che si riterranno necessari per assicurarne la pronta e facile demolizione.

L'atto prescritto dal citato articolo 12 dovrà essere stipulato presso la Direzione del Genio, registrato e trascritto nei modi soliti, ma solo quando si tratta di lavori che accrescono l' importanza dell'immobile riguardo al suo valore od alla maggiore difficoltà pel caso di eventuali demolizioni. Invece l'atto stesso potrà essere una semplice dichiarazione di nulla osta rilasciata d'ufficio dalla Direzione del Genio quando si tratti di lavori ordinari di semplice manutenzione, di riparazione o rinnovazione interessanti la stabilità senza alterare l'importanza della fabbrica.

Art. 24.

Le domande che i proprietari di terreni compresi nelle zone delle servitù militari intendono fare per i lavori indicati nell'articolo 16 del testo unico, devono essere distese su carta semplice e trasmesse alla Direzione del Genio militare (per mezzo anche degli uffici locali dell'arma), insieme coi documenti prescritti dal seguente articolo 25. La detta Direzione, esaminati tali documenti, e riconosciuta sul luogo la natura ed importanza delle opere divisate e l'influenza che le stesse possono avere sulle fortificazioni o stabilimenti militari, darà il suo parere con apposita relazione, corredata da un piano stralciato da quello di delimitazione delle zone di servitù alla scala di 1:2000, da profili del terreno e, ove occorra, da altri disegni spiegativi. Del pari essa formulerà le condizioni particolari, alle quali dovrebbe essere vincolata la concessione, qualora venisse accordata, e trasmetterà tutta la pratica al rispettivo comandante, il quale, esaminatala, la trasmetterà col suo parere all'ispettore delle costruzioni del Genio, perchè venga sottoposta alla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento. Questi, a sua volta, la rassegnerà col parere della detta Commissione al Ministero, che notificherà le sue determinazioni direttamente alla Direzione del Genio per le conseguenti partecipazioni all'interessato, informandone contemporaneamente l'ispettore suddetto, il comandante del Corpo d'armata (che ne darà parte al comandante del Genio) e la Prefettura.

Allorchè le determinazioni sono favorevoli, ed il proprietario dichiara di accettare le condizioni impostegli, la Direzione del Genio trasmetterà senz'altro i documenti alla Prefettura per la stipulazione d'un atto pubblico da rogarsi nell'ufficio della me-

desima, o, per delegazione, in quello della Sottoprefettura, oppure (quando il proprietario lo richiegga e si assoggetti alla spesa relativa), per mano d'un notaro, secondo le forme dell'ordinario procedimento.

Stipulato l'atto, la Prefettura ne trasmetterà una copia in carta semplice al Ministero per l'approvazione, ottenuta la quale, l'atto sarà registrato e trascritto all'ufficio delle ipoteche. Compiute queste formalità, la Prefettura trasmetterà altra copia dell'atto, in carte semplice, alla Direzione del Genio, che avviserà il proprietario di poter eseguire i divisati lavori.

Ove poi le determinazioni del Ministero fossero contrarie, nel farne la partecipazione al richiedente, gli si restituiranno tutte le carte che erano unite alla domanda.

Art. 25.

Tutte le domande di cui è cenno nell'articolo 24 devono essere accompagnate dai disegni delle opere, a scala non minore di 1 : 200, indicanti, col sussidio di apposite leggende e di colori diversi, in modo chiaro e preciso, la natura, forma ad estensione delle divisate opere.

Nelle domande dovrà inoltre essere sempre indicato se il terreno su cui si richiede di costruire è di proprietà privata, oppure demaniale e, nel primo caso, chi sia il proprietario. Quando la domanda non è fatta da quest'ultimo, la medesima dovrà essere accompagnata da una dichiarazione colla quale il detto proprietario si obbliga in antecedenza a riconoscere i diritti che l'Amministrazione militare, in caso di concessione, credesse di riservarsi sulla costruzione precariamente autorizzata.

Art. 26.

Qualora le domande dei proprietari riflettano migliorie tendenti ad aumentare il valore di qualche stabile, la Direzione del Genio, d'accordo con essi, compilerà apposito atto, dal quale risulti in modo preciso lo stato delle costruzioni esistenti, ove ciò non sia già stato fatto a senso dell'articolo 16 del presente Regolamento. E ciò affinchè in ogni caso si possa stabilire il giusto ammontare dell'indennità da darsi al proprietario, la quale dovrà essere valutata, come vuole l'articolo 17 del testo unico, sul valore primitivo dello stabile, senza fare alcun conto delle migliorie introdottevi. A tal fine la Direzione del Genio compilerà, in contraddittorio del proprietario, un accurato inventario dello stabile, corredato dai disegni necessari alla completa intelligenza del medesimo : i quali inventari e disegni, firmati da ambe le parti, saranno uniti alla pratica.

Analoghi inventari si compileranno per tutte le aggiunte a costruzioni esistenti in uno stabile, pel caso che dovessero nel seguito essere distrutte a fine di ridurre lo stabile nelle condizioni anteriori alla concessione.

Art. 27.

Le domande che hanno per oggetto qualche lavoro da eseguirsi su proprietà demaniali, come, ad esempio, il passaggio di tubi o canali attraverso a fortificazioni o simili, seguiranno la stessa via indicata all'articolo 24. Pervenute esse al Ministero della Guerra, se questo stimerà di esaudirle, rivolgerà tutta la pratica e la nota delle condizioni, cui dev'essere vincolata la concessione nell'interesse militare, a quello delle Finanze, il quale farà stipulare l'atto definitivo, aggiungendovi le condizioni che ravviserà necessarie nell'interesse della proprietà demaniale e dell'Erario; e farà rimettere a suo tempo allo stesso Ministero della Guerra tre copie complete di tale atto.

Art. 28.

Se i lavori che si chiede di eseguire in zone soggette a servitù militari riguardano anche l'occupazione per qualsiasi uso di parte delle coste o spiaggie marine, delle rade, dei porti, moli, ponti, calate e palificate, e del mare territoriale, e tendono a variare o modificare in qualsiasi modo le dette proprietà demaniali, o limitare od impedire gli usi cui esse sono destinate, o pregiudicare i diritti ad esse inerenti (giusta l'articolo 757 del Regolamento 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del Codice della marina mercantile) le relative domande dovranno dagli interessati essere rivolte alle competenti Capitanerie di porto. Queste, in conformità dell'articolo 767 del precitato Regolamento, sono tenute a mandarle alle Direzioni del Genio militare, le quali vi daranno corso nel modo prescritto dal presente Regolamento secondo l'importanza del lavoro, e quindi ne comunicheranno l'esito alle Capitanerie summenzionate, alle quali spetta di stipulare l'atto di concessione.

Art. 29.

Le concessioni fatte dal Ministero della Guerra s'intendono valide soltanto per quanto concerne il servizio militare e non dispensano dal compimento delle altre pratiche che fossero necessarie presso altre Amministrazioni pubbliche e presso i privati che vi possono essere interessati.

Art. 30.

Per la più pronta esecuzione della legge, tutte le autorizzazioni che verranno date, a mente dell'articolo 16 del testo unico, dovranno essere vincolate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari che nei singoli casi saranno riconosciute necessarie nell'interesse della difesa, del servizio militare e dell'erario:

a) sempre che nell'interesse della difesa sia riconosciuta necessaria o conveniente la demolizione delle costruzioni permesse in modo precario, il comandante superiore della forza militare del luogo ne farà intimazione per iscritto al proprietario o a chi lo rappresenta, per mezzo di un serviente dell'ufficio. Il proprietario, uniformandosi all'articolo 17 del testo unico e senza eccezione alcuna, dovrà, in virtù dell'ordine avuto, effettuare la detta demolizione, facendo trasportare tutti i materiali, che ne risulteranno, fuori del perimetro delle zone sottoposte a servitù;

b) qualora nel termine prefisso dall'Autorità militare il proprietario non abbia dato principio alle demolizioni, o non v'impieghi il numero di operai e l'attività necessaria per assicurare che la demolizione sarà compiuta nel tempo stabilito, od il suolo sgombrato dai materiali, l'Autorità militare, a norma del citato articolo 17, farà, senz'altro avviso, eseguire i lavori occorrenti nel modo che riconoscerà più spedito, a spese di esso proprietario, senza alcuna responsabilità circa la custodia di detti materiali e per qualunque danno potesse al medesimo derivare;

c) in amendue i casi indicati nei paragrafi precedenti il solo proprietario sarà mallevadore, verso coloro che usano dell'edificio, di ogni danno che essi potessero soffrire pel fatto di tali demolizioni;

d) le terre ed i materiali provenienti dall'esecuzione delle opere autorizzate e quelli sopravanzati saranno trasportati fuori del limite delle zone stesse, dove e come sarà indicato dalla Direzione del Genio militare;

e) il concessionario non ha diritto a verun compenso nel caso che, per avvenimenti di guerra ed in generale per pronta misura di difesa, le opere autorizzate col presente atto venissero ad essere improvvisamente occupate o danneggiate in qualsiasi modo od anche parzialmente o del tutto demolite;

f) il concessionario dovrà a sue spese collocare sulla fronte più esposta dell'edificio, ed in quel posto preciso che verrà indicato dalla Direzione del Genio militare, una lastra di marmo o di ferro in forma rettangolare di centimetri 15 per 20 di lato, ove sia scritto in tutte lettere ed in carattere distinto ed incancellabile:

. . . . . Zona Militare

Metri . . . . .

Riguardo alla costruzione delle camere da mina, che sarà da prescriversi sempre quando se ne riconosca la necessità, dovrà aggiungersi la condizione seguente:

Nell'esecuzione della costruzione verranno formate delle camere da mina in quelle posizioni, numero e forma che verranno

determinati dalla Direzione del Genio, alle istruzioni della quale il concessionario dovrà strettamente attenersi.

Infine quando il concessionario non è proprietario del terreno nel quale deve erigersi la domandata costruzione, si dovrà prescrivere che alla stipulazione dell'atto intervenga il proprietario, per dichiarare ed ammettere il diritto che l'Amministrazione militare si riserva sulla nuova costruzione autorizzata.

Art. 31.

Qualora si tratti di migliorie, ampliamenti, mutazione di forma od altre innovazioni da eseguirsi in edificî preesistenti all'imposizione delle servitù, si aggiungerà alle condizioni dell'articolo precedente la seguente:

g) in caso d'espropriazione a favore dell'Amministrazione dello Stato o di demolizione dello stabile, le opere autorizzate precariamente dal Ministero della Guerra, o risultanti dagli annessi documenti, non saranno comprese nella stima di detto immobile e non sarà tenuto conto dell'aumento di valore che esse possono aver arrecato allo stabile.

Art. 32.

Tutte le domande per costruzioni nelle zone delle servitù militari saranno annotate unitamente al loro risultato sopra un registro (modello n. 2) tenuto presso ciascuna Direzione.

CAPO III.

Vigilanza e contravvenzioni

Art. 33.

I comandanti di fortezza o di presidio, gli ufficiali ed impiegati da essi dipendenti, quelli addetti alle Direzioni del Genio, e anche gli ufficiali e impiegati d'artiglieria addetti agli stabilimenti indicati nell'articolo 1 del testo unico, hanno l'obbligo di vigilare attentamente che non avvengano infrazioni alla legge sulle servitù militari, e di denunciare immediatamente le infrazioni accertate alle Autorità, che, secondo il presente Regolamento, debbono procedere contro i trasgressori.

Tale obbligo incombe più particolarmente ai direttori del Genio militare, i quali sono considerati delegati naturali del Ministero per tutti gli atti riguardanti le servitù e loro contravvenzioni (articolo 31 del testo unico) e ne assumono in modo speciale la responsabilità; e incombe non meno agli ufficiali, ai ragionieri geometri ed agli assistenti che saranno da essi direttori specialmente incaricati di tale vigilanza.

Art. 34.

È data facoltà agli ufficiali ed impiegati specialmente incaricati dai predetti direttori della vigilanza delle servitù militari, d'introdursi nelle case e stabilimenti compresi nelle diverse zone, per riconoscere se siasi alterato lo stato delle cose, procurandosi a tal fine un ordine in iscritto del direttore. Essi dovranno, però, rivolgersi al proprietario, od a chi lo rappresenta, per ottenere il permesso di entrare, mostrando, se occorre, l'ordine ricevuto; e qualora si ricusi loro l'ingresso, il direttore richiederà l'intervento del pretore del Mandamento, del sindaco o dell'ufficiale di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 32 del testo unico.

Art. 35.

Nel caso che venga riconosciuta un'infrazione alle servitù militari, il direttore, prima di farla constare con apposito atto, a norma dell'articolo 31 del testo unico, può, se lo ravvisi opportuno e non nocivo agli interessi del servizio militare o dell'Erario, invitare il contravventore a cessare dalla prosecuzione dei lavori ed a ridurre le cose nel pristino stato.

Se il contravventore aderisce all'invito e si dispone a ridurre le cose nelle primitive condizioni, secondo i suggerimenti del direttore del Genio, e nel tempo prefissogli, la pratica non avrà altro seguito, e la Direzione si limiterà a vigilare perchè si faccia sparire ogni segno delle fatte innovazioni nel modo e nel tempo prestabiliti.

Se invece il contravventore si rifiuta di aderire, o se la natura dell'infrazione richiegga pronto riparo, il direttore farà senza ritardo accertare la contravvenzione da un ufficiale e da un impiegato del Genio, colle norme prescritte dagli articoli 31, 32 e 33 del testo unico.

Nel caso di infrazioni alle servitù attorno agli stabilimenti indicati negli articoli 1 e 20 del testo unico stesso, i capi di servizio d'artiglieria ne daranno sollecito avviso alle Direzioni del Genio per l'accertamento della contravvenzione. Tale accertamento potrà anche essere fatto, colle norme avanti stabilite, da ufficiali od impiegati d'artiglieria a ciò delegati dai loro capi di servizio, i quali s'intendono pure investiti a questo fine della delegazione speciale del Ministero, di cui è cenno nel citato articolo 31 del testo unico. In tal caso essi trasmetteranno l'atto, unitamente ad un'esposizione particolareggiata del fatto, alla Direzione del Genio militare pei sucessivi provvedimenti di sua spettanza.

In caso di bisogno potrà detto accertamento essere fatto da uno soltanto degli ufficiali o impiegati sopra accennati.

Art. 36.

Ogni atto viene compilato com'è prescritto dall'articolo 33 del testo unico, e deve indicare:

1° il luogo ed il giorno in cui fu steso, il nome e la carica della persona che ha rilevata l'infrazione alle servitù, e il nome del contravventore;

2° la natura delle infrazioni, il tempo in cui ebbero luogo, nonchè le circostanze atte a qualificarle, e le prove ed indizi che esistono a carico del contravventore;

3° il risultato degli interrogatorî fatti alla persona o persone implicate nella contravvenzione, sia sul loro nome, cognome, qualità, patria e domicilio, sia intorno ai particolari della contravvenzione stessa.

Art. 37.

L'atto verrà compilato in due copie e conterrà altresì l'intimazione al contravventore di sospendere immediatamente i lavori indebitamente intrapresi, di demolire la parte già costrutta e di ridurre in un tempo determinato (a decorrere dalla data dell'intimazione) le cose nello stato primitivo, od in caso d'impossibilità in uno stato equivalente.

Il direttore del Genio militare notificherà l'atto per iscritto, col mezzo di un serviente d'ufficio, al contravventore, invitandolo a firmare e restituire una delle due copie in segno dell'avvenuta comunicazione, ed a ritenere l'altra copia. Qualora il medesimo si rifiutasse di firmare la copia della intimazione, questa gli sarà rimessa dallo stesso serviente in presenza di due testimonî.

Allorchè il contravventore aderisce ad ottemperare all'intimazione contenuta nell'atto, il direttore, al termine del tempo fissato, farà procedere ad una ricognizione, e trovando adempiti gli obblighi al medesimo imposti, farà ciò risultare da apposito atto, che unirà a quello di contravvenzione, per essere conservati ambidue negli archivi della Direzione, rilasciandone copia autentica all'interessato.

Nel caso poi in cui il contravventore si rifiutasse di ridurre le cose nel pristino stato, e non sospendesse i lavori intrapresi entro le 24 ore, a decorrere dall'intimazione avuta, o se, cedendo bensì a questa, non eseguisse nel tempo stabilito le cose che gli sono state prescritte, il direttore si rivolgerà all'ufficio del pro-

curatore del Re del tribunale civile competente; per il procedimento giuridico a' termini di legge.

Tutte le contravvenzioni ed i loro risultati saranno annotati n apposito registro, conforme al modello 3.

Art. 38.

Spetta agli ufficiali ed impiegati del Genio militare d'invigilare l'esecuzione delle sentenze che verranno emanate dai tribunali competenti sulle contravvenzioni alle servitù militari, le quali sentenze saranno per tale effetto loro comunicate.

Quando le prescrizioni del tribunale non siano eseguite nel tempo fissato dalla sentenza, debitamente notificata e passata in giudicato, i direttori del Genio le faranno senz'altro eseguire pufficio nel modo prescritto dagli articoli 17 e 37 del testo unico, e ne faranno conteggiare la spesa colle norme stabilite dai Regolamenti sul servizio del Genio pei lavori ad economia.

Roma, addì 11 gennaio 1901.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Guerra
C. DI SAN MARTINO.

MODELLO N. 1.
Articolo 15 del **Regolamento**

GENIO MILITARE

Direzione di ...., **Provincia di**................

REGISTRO
degli edifici, costruzioni e proprietà qualunque comprese nelle zone sottoposte alle servitù militari della suddetta piazza (*).

(*) Nella colonna *Annotazioni* di questo registro si dovrà far cenno delle servitù a cui le proprietà si trovassero per avventura soggette in forza di leggi anteriori.

N. d'ordine	Opera di fortificazione o parte di essa.	Denominazione e natura delle proprietà.	Nome, cognome e condizione del proprietario.	Numero riferibile al piano annesso al verbale	Esito della domanda.	Annotazioni.

MODELLO N. 2.
Articolo 32 del Regolamento

GENIO MILITARE

Direzione di .... **Piazze diverse**

DOMANDE
di autorizzazione di lavori nelle proprietà soggette a servitù militari, ed esito delle medesime.

Num. d'ordine		Data d'arrivo della domanda.	Nome, cognome e condizione del proprietario richiendente.	Piazza	Oggetto della domanda.	Classificazione delle carte di ogni pratica	Indicazioni sommarie sulle costruzioni e sul genere di coltura dello stabile.	Variazioni successive e annotazioni.
del registro	del disegno							

MODELLO N. 3.
Articolo 37 del Regolamento

GENIO MILITARE

Direzione di .... **Piazze diverse**

REGISTRO
delle contravvenzioni alle servitù militari, e loro esito.

N. d'ordine.	Piazza, opera di fortificazione o parte di essa.	Natura della contravvenzione.	Nome, cognome e condizione del contravventore.	Classificazione delle carte d'ogni contravventore.	Esito di ciascuna contravvenzione.	Annotazioni.

Il Numero **89** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 140, 142, 143 e 151 del Regolamento per il servizio delle Poste, approvato con R. decreto del 2 luglio 1890, n. 6954 (serie 3ª);

Visto il R. decreto del 25 aprile 1897, n. 152, che modifica il secondo capoverso dell'articolo 140 suddetto;

Visti i RR. decreti del 5 marzo 1899, n. 95; del 6 ottobre 1899, n. 391; del 4 gennaio 1900, n. 34; del 4 febbraio 1900, n. 87; del 18 marzo 1900, n. 131; del 9 aprile 1900, n. 164; del 14 giugno 1900, n. 244; e del 23 agosto 1900, n. 355;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi, di concerto coi Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Istruzione Pubblica, della Marina e dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali accordate al carteggio delle Autorità e degli Uffici governativi, tabelle annesse al R. decreto del 5 marzo 1899, n. 95, e modificate coi RR. decreti del 6 ottobre 1899, n. 391; del 4 gennaio 1900, n. 34; del 4 febbraio 1900, n. 87; del 18 marzo 1900, n. 131; del 9 aprile 1900, n. 164; del 14 giugno 1900, n. 244, e del 23 agosto 1900, n. 355, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1. Tabella relativa al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio: aggiungere nella seconda e terza colonna della rubrica riguardante il carteggio spedito dai Verificatori metrici in giro:

« Uffici coi quali corrispondono gli Uffici metrici — L. A.-P. A. »

2. Tabella relativa al Ministero dell'Interno: sostituire nella prima colonna la rubrica « Ispettori generali del Ministero dell'Interno in missione » con la seguente: « Ispettori generali ed Ispettori centrali di ragioneria del Ministero dell' Interno in missione ».

3. Tabella relativa al Ministero dell'Istruzione Pubblica: aggiungere all'elenco delle « Accademie ed Istituti scientifici », che sono ammessi al beneficio della esenzione: l' « Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania ».

4. Tabella relativa al Ministero della Marina: alla rubrica riguardante il carteggio spedito dai « Capi dei posti semaforici », sostituire la seguente:

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione
Capi dei posti semaforici *	Capitani di porto, capi di compartimenti marittimi. Ispettore del Corpo delle Capitanerie di porto (anche con indirizzo nominativo).	L. A. - P. A.
	Comandi della forza navale, comandi di RR. navi e torpediniere. Comandi dei distaccamenti del Corpo RR. equipaggi. Comandi di divisioni e di stazioni navali. Comandi dei dipartimenti marittimi. Comandi militari marittimi a Taranto ed alla Maddalena. Comando superiore del Corpo RR. equipaggi a Spezia. Direzioni provinciali delle Poste e dei Telegrafi.	L. C. - P. C.
	Direzione di Commissariato di Marina. Direzioni e Sottodirezioni di artiglieria ed armamento delle torpedini e del materiale elettrico. Direzioni od Uffici del Genio militare (comprese le Direzioni e gli Uffici autonomi per la R. Marina). Uffici e delegazioni di porto.	L. A. - P. A.
	Uffici telegrafici.	L. C. - P. C.

5. Tabella relativa al Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro:

a) **aggiungere nella seconda colonna della rubrica riguardante il carteggio delle sedi del Gran Magistero il « Rappresentante dell'Ordine Mauriziano in Sardegna, residente in Cagliari » ed il « Priorato e Scuole Mauriziane in Torre Pellice ».**

La suindicata esenzione viene data con reciprocità;

b) **aggiungere nella seconda colonna della rubrica predetta « Sindaci dei Comuni », avvertendo però che per questa esenzione non viene accordata la reciprocità.**

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

A. PASCOLATO.
CARCANO.
GALLO.
E. MORIN.
G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 febbraio, in lire 105,55.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

18 febbraio 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % lordo	100,86 3/8	98,86 3/8
	4 1/2 % netto	112,18	111,05 1/2
	4 % netto	100,65	98,65
	3 % lordo	62,15	60,95

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un telegramma da Tien-tsin all'*Agenzia Reuter* di Londra dice correr voce che l'attuale sosta nelle trattative coi plenipotenziari chinesi abbia la sua ragione nelle divergenze d'opinioni sorte tra i singoli inviati e le Autorità militari. Gli inviati sostengono che si debbano ritirare le truppe a Tien-tsin; le Autorità militari, invece, sostengono doversi effettuare una marcia in avanti.

***

Il corrispondente del *Times* a Pechino telegrafa, in data 15 febbraio:

Le Autorità militari hanno progettato un piano concernente i provvedimenti per la difesa delle missioni estere; fra altro si tratterrebbe di erigere una fortezza internazionale lungo il palazzo imperiale. Tutti gli edificî che stanno attorno al palazzo imperiale dovranno essere abbattuti. Alla costruzione delle opere fortificatorie si porrà mano prima che ritorni la Corte.

Tutti gli edificî di proprietà privata che sorgono nelle adiacenze delle Legazioni saranno sequestrati.

La Francia e la Russia si sono impadronite di grandi possedimenti privati, per i quali esse non intendono pagare alcun indennizzo.

Anche la Legazione italiana ha messo la mano sui giardini e sugli edificî appartenenti all'amministrazione dei dazi marittimi. Altri numerosi edificî sono stati sequestrati dalla Legazione tedesca.

Date tutte queste circostanze — conclude il corrispondente — niente di più naturale che la Corte esiti a ritornare a Pechino.

***

Il *Pall Mall Magazine* di Londra pubblica il resoconto di un'intervista avuta dal suo corrispondente col sig. Krüger ad Utrecht. Questi avrebbe detto fra altro: « Nessuno vuole dunque accettare la parte di arbitro? Nessuno si presenta per difenderci? Noi possiamo aver agito ingiustamente. Noi possiamo aver avuto dei torti, delle debolezze. Ci si giudichi dunque! È vero che fummo noi i primi a dichiarare la guerra, ma noi vi fummo spinti, e di questo possiamo fornire le prove. Ebbene, che venga qualcuno a giudicare tra noi e l'Inghilterra! ».

Il sig. Krüger disse inoltre: « Allorchè i delegati inglesi si recarono a Bloemfontein per trattare coi nostri, era già in viaggio un dispaccio inglese che rendeva inutile ogni trattativa. Doveva forse, dopo tutto questo, la giustizia cedere alla prepotenza? ».

Riguardo alle accoglienze avute in Europa, il sig. Krüger disse di aver provato un amaro disinganno, e concluse: « Pur troppo ho dovuto convincermi che nessuno vuol prendere le nostre parti, che nessuno vuole aiutarci. Eppure non domandiamo che quello che è giusto ».

***

L'ufficiosa *Politische Correspondenz*, di Vienna, riceve da Sofia e da Costantinopoli notizie, le quali constatano che tutte le Potenze cooperarono nella recente azione diplomatica tendente a garantire la tranquillità in Macedonia.

Passi furono fatti a Costantinopoli e specialmente a Sofia, dai rappresentanti della Russia, della Francia e della Germania, i quali invitarono il Governo bulgaro ad esercitare tutta la sua influenza per reprimere l'agitazione dei Comitati macedoni.

Il presidente del Consiglio bulgaro, Petrow, promise di fare tutto il possibile per raggiungere lo scopo desiderato.

Le competenti autorità austro-ungariche non mancarono, in occasione del suo recente viaggio a Vienna, di far rilevare al principe Ferdinando di Bulgaria, in modo analogo a quello fatto ora dagli altri Gabinetti, la necessità di mantenere la tranquillità nei Balcani.

***

Tutta la stampa spagnuola è concorde nell'affermare che la missione del Gabinetto sia finita col matrimonio della Principessa delle Asturie.

Il generale Azcarraga desidera di ritirarsi. Si discutono in conseguenza le soluzioni possibili. I liberali ritengono che il signor Sagasta sia il solo capace di ricondurre la calma negli animi e di soddisfare le aspirazioni rivelatesi col risveglio recente delle tendenze liberali e democratiche. I conservatori, in maggioranza alle Cortes, sostengono che l'avvenimento al potere del signor Silvela sarebbe la migliore soluzione. I gruppi dei conservatori dissidenti preferirebbero una soluzione intermedia col duca di Tetuan. Ma nelle attuali condizioni, dice il corrispondente del *Temps* a Madrid, un Gabinetto di coalizione sarebbe in balìa dei conservatori nelle Cortes attuali.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Per ordine di S. M. il Re, S. E. il Prefetto di Palazzo, con lettera in data di ieri, ha partecipato alla Presidenza del Consiglio, ai Ministri Segretari di Stato, ed ai Grandi Dignitari di Stato, che S. M. la Regina ha felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza.

Le LL. MM. il Re e la Regina ricevettero ieri, con gli onori dovuti al suo grado, S. A. R. la Principessa ereditaria di Svezia e Norvegia, accompagnata dal figlio Principe Oscar.

Le LL. EE. i nuovi Ministri ai loro dipendenti. — L'*Agenzia Stefani* pubblicò ieri che S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, on. Picardi, ha diretto ai Prefetti, ai Comizi agrari ed alle Camere di commercio del Regno la seguente circolare:

« Chiamato dalla fiducia Sovrana a reggere il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, mando un cordiale saluto a tutte le rappresentanze commerciali ed agrarie ed a tutte le Autorità centrali e locali, alle quali sono affidati i servizi dipendenti da questo Ministero.

« Conto sulla cooperazione efficace di tutti per poter rispondere adeguatamente ai doveri dell'alto ufficio ».

Congresso dei produttori di vini. — Nell'aula del Consiglio provinciale, ieri si chiuse la riunione dei produttori di vini della provincia di Roma e della Sabina, indetta dal Circolo enofilo italiano, colla discussione sui metodi razionali di vinificazione da introdursi nella provincia di Roma. Ne fu relatore il cav. Ranieri Pini, e le sue conclusioni vennero approvate ad unanimità.

Fu quindi espresso un voto che, ove non possano impiantarsi le Cantine sociali, raccomandate nella prima seduta della riunione, si istituiscano Consorzi fra i produttori di vini, i quali vinifichino le loro uve nei propri tinelli, sotto la direzione di un unico enotecnico, e vendano i vini in comune, rendendo così più facile la vendita o l'accreditamento dei vini in paesi più lontani. Si fecero anche altri voti per la severa applicazione della legge sulle sofisticazioni dei vini e per l'abolizione del dazio consumo sul vino.

Il Vesuvio. — I giornali di Napoli dicono che ieri notte l'eruzione riprese nuovo vigore ed il dinamismo del vulcano era grandissimo.

Dal cratere si eleva un pino altissimo, da cui si sparge una fitta pioggia di cenere che cade nei paesi vicini.

Ieri rovinò il cono formatosi sul cratere nel 1872, alto più di venti metri.

Avvengono esplosioni fortissime, e grosse bombe cadono intorno per un raggio di mezzo chilometro.

Si è sospeso il servizio della funicolare e s'impedisce l'ascensione alle falde del vulcano.

Lo spettacolo è imponente ed il contrasto fra i rigagnoli di lava e la neve che covre il monte è di un pittoresco straordinariamente bello.

Necrologio. — L'altra sera è morto in Roma il barone Giulio de Rolland, senatore del Regno. Era nato a Chambery nel 1820.

Fu Prefetto in varie provincie e deputato al Parlamento per tre legislature, quale rappresentante dei collegi di Aosta e di Torino 5°.

Venne nominato senatore del Regno con R. decreto del 4 dicembre 1860.

Era dottissimo nelle scienze amministrative.

Sinistri marini. — Dall'ultimo bollettino del *Bureau Veritas* rileviamo le seguenti notizie intorno ai sinistri marini avvenuti durante lo scorso mese di dicembre:

In questo mese si perdettero ottantacinque navi a vela, di cui una tedesca, dieci americane, ventiquattro inglesi, una austriaca, una brasiliana, una chilena, quattro danesi, una spagnuola, quattro francesi, due italiane, tredici norvegesi, due portoghesi, quattordici russe, sei svedesi ed una turca.

Di queste navi, quarantasette si arenarono, cinque furono investite, una s'incendiò, cinque si sommersero, otto furono abbandonate, quindici condannate e quattro supposte perdute per mancanza di notizie.

Nello stesso mese si perdettero ventisette navi a vapore, di cui: due tedesche, una americana, undici inglesi, una belga, una brasiliana, tre spagnuole, una francese, quattro italiane, due norvegesi ed una svedese.

Di queste navi, quindici si arenarono, una fu investita, una si sommerse, sette furono condannate e tre supposte perdute per mancanza di notizie.

Dalla China. — Ieri giunse nel porto di Napoli il piroscafo tedesco *Preussen* con 22 soldati e 6 marinai tedeschi, tra malati e feriti, e 3 marinai italiani che rimpatriano.

Marina mercantile. — Ieri l'altro, il piroscafo *Indipendente*, della N. G. I., giunse a Bombay. Ieri il piroscafo *Columbia*, della C. A. A., da Gibilterra proseguì per New-York; i piroscafi *Kaiserin Maria Teresa*, del N. L., *Tartan Prince*, della P. L., e *Città di Genova*, della Veloce, partirono i due primi da New-York per Genova ed il terzo da Teneriffa pel Plata, ed il piroscafo *Sicilia*, della C. A. A., stamane è partito da Barcellona per Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 18. — Il Ministro degli affari esteri, conte Goluchowski, ha dato iersera un brillante ricevimento al quale intervenne l'Imperatore.

Assistettero anche tutti gli Ambasciatori esteri, fra cui quello italiano, conte Nigra.

COLONIA, 18. — La *Kölnische Zeitung* ha da Pechino, in data 16 corr.: Stante l'andamento lento dei negoziati per la pace, il maresciallo conte di Waldersee pregò tutti i comandanti delle truppe alleate europee di preparare per la fine di febbraio nuove spedizioni di una certa entità, onde liberare definitivamente la provincia del Pe-ci-li dai soldati chinesi.

La stessa *Kölnische Zeitung* ha da Pechino, in data di ieri: I Tedeschi hanno ordinato di preparare mille carri da trasporto per una spedizione in primavera.

Sembra che tale ordine abbia lo scopo di produrre nei Chinesi un salutare terrore.

PECHINO, 18. — I ministri esteri hanno discusso sulla questione delle indennità, ma non è stata presa ancora alcuna conclusione.

NEW-YORK, 18. — Si ha da Pechino: Si annunzia che il maresciallo conte di Waldersee offrirà al generale francese Voyron il comando della progettata spedizione nell'interno della China.

CRADDOCK, 18. — Si dice che distaccamenti Boeri siono comparsi alla frontiera Nord di questo Distretto. Essi raccolgono uomini, requisiscono cavalli, ed inviano esploratori verso il Sud. Essi sarebbero capitanati da un *afrikander*.

Il generale Lyttleton si trova a De Aar.

CHALONS-SUR-SAONE, 18. — Parecchi operai che presero

parte alla dimostrazione di sabato scorso sono stati condannati da uno a sei mesi di carcere.

La calma regna attualmente a Chalons-sur-Saône ed a Montceau-les-Mines.

BELGRADO, 18. — Il Gabinetto è stato ricostituito con Jowanovitch, il quale resta alla Presidenza del Consiglio, assumendo il portafoglio della giustizia.

Il Ministro serbo a Parigi, Voutich, radicale moderato, assume il portafoglio degli affari esteri.

Stefanovich, presidente dell'Alta Corte dei Conti, assume l'interno, e Michele Popovich, ministro delle finanze, assume l'*interim* del commercio.

LONDRA, 19. — *Camera dei Comuni.* — Continua la discussione dell'Indirizzo di risposta al discorso del Trono.

Il Ministro delle Colonie, Chamberlain, rispondendo alle critiche mosse al Ministero circa la guerra del Transwaal, dichiara che la politica del Governo non fu modificata; e che nulla ha da aggiungere alle sue precedenti dichiarazioni riguardo al futuro governo della Repubblica Sud-Africana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Cranburne, parlando della China, dimostra che l'interesse dell'Inghilterra è specialmente commerciale. Dice che i rapporti anglo-russi sono in China cordiali e che l'occupazione russa di territorî chinesi sarà puramente temporanea. Soggiunge che la Russia non disconosce gli interessi delle altre Potenze. Conclude dichiarando che non crede esatta la voce corsa di una spedizione nell'interno della China.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Conservatorio del Collegio Romano
del 18 febbraio 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì	752,5
Umidità relativa a mezzodì	77.
Vento a mezzodì	E debolissimo.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 5°,6. Minimo 1°8, sotto 0.
Pioggia	mm. 6.5.

Li 18 febbraio 1901.

In Europa: si hanno due massimi di pressione, uno di 776 ancora sull'Irlanda, l'altro di 775 sulla Russia centrale; la minima è 755 sul mare Egeo e alto Tirreno.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 2 mm. in Sicilia, disceso altrove, fino a 4 mm. in Toscana; temperatura poco variata al S, aumentata invece sulla rimanente Italia; pioggie e alcune nevicate in Calabria e isole; nevicate al NW e Lazio.

Stamane: cielo vario in Lombardia, Veneto e Italia meridionale, nuvoloso altrove; neve al NW e Lazio; venti settentrionali deboli o moderati sull'Italia superiore, forti del 4° quadrante sulla penisola Salentina e Sardegna; mare agitato lungo le coste Sarde, mosso o alquanto agitato altrove.

Si è formata una depressione sull'alto Tirreno con 775 sul canale di Piombino; il massimo barometrico è 762 sulla valle Padana.

Probabilità: venti settentrionali moderati o forti sull'Italia superiore e versante Adriatico, forti o fortissimi del 4° quadrante sulla Sardegna, deboli varî altrove; cielo vario sulla valle Padana, nuvoloso altrove; pioggie sull'Italia inferiore, nevicate al Centro; mare agitato lungo le coste Sarde, mosso o alquanto agitato altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, li 18 febbraio 1901

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	nevica	mosso	9 0	— 1 1
Genova	coperto	legg. mosso	6 5	— 3 6
Massa Carrara	coperto	legg. mosso	7 1	— 2 0
Cuneo	coperto	—	3 6	— 8 5
Torino	nevica	—	— 3 0	— 7 5
Alessandria	coperto	—	— 2 5	— 6 0
Novara	coperto	—	— 0 8	— 7 3
Domodossola	3/4 coperto	—	1 2	— 7 9
Pavia	1/2 coperto	—	— 1 9	— 7 9
Milano	sereno	—	— 0 6	— 7 0
Sondrio	sereno	—	0 8	— 8 6
Bergamo	1/4 coperto	—	— 2 5	— 7 0
Brescia	1/4 coperto	—	— 2 0	— 9 5
Cremona	1/2 coperto	—	— 2 6	— 9 2
Mantova	1/4 coperto	—	— 2 4	— 8 0
Verona	sereno	—	— 2 9	— 8 3
Belluno	1/2 coperto	—	— 7 6	—13 8
Udine	sereno	—	— 0 8	— 8 3
Treviso	3/4 coperto	—	— 1 0	— 8 8
Venezia	coperto	calmo	— 0 8	— 7 4
Padova	3/4 coperto	—	— 5 6	— 8 2
Rovigo	1/4 coperto	—	— 3 4	— 9 0
Piacenza	1/4 coperto	—	— 2 4	—13 2
Parma	coperto	—	— 1 6	—11 3
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	0 3	—10 6
Modena	3/4 coperto	—	— 2 1	—10 5
Ferrara	1/2 coperto	—	— 2 0	— 7 9
Bologna	3/4 coperto	—	— 2 9	— 9 6
Ravenna	1/2 coperto	—	0 1	—10 2
Forlì	coperto	—	1 6	— 4 8
Pesaro	coperto	mosso	0 8	— 5 3
Ancona	coperto	calmo	2 3	— 3 0
Urbino	coperto	—	— 3 9	— 7 2
Macerata	coperto	—	0 6	— 4 7
Ascoli Piceno	nebbioso	—	2 5	— 4 0
Perugia	coperto	—	1 6	— 2 8
Camerino	coperto	—	— 2 3	— 6 2
Lucca	coperto	—	5 6	— 3 2
Pisa	nebbioso	—	3 8	—
Livorno	coperto	calmo	6 9	— 4 2
Firenze	coperto	—	— 0 6	— 7 0
Arezzo	coperto	—	— 0 7	— 5 6
Siena	coperto	—	— 1 7	— 7 9
Grosseto	—	—	—	—
Roma	nevica	—	7 1	— 2 1
Teramo	coperto	—	0 3	— 6 5
Chieti	sereno	—	— 0 5	— 6 6
Aquila	coperto	—	— 1 8	—10 2
Agnone	sereno	—	— 3 8	— 9 0
Foggia	sereno	—	1 0	— 2 5
Bari	sereno	calmo	4 9	— 1 8
Lecce	3/4 coperto	—	6 7	1 6
Caserta	1/4 coperto	—	5 3	— 1 2
Napoli	1/2 coperto	legg. mosso	5 4	— 0 7
Benevento	1/4 coperto	—	4 5	— 8 4
Avellino	coperto	—	0 2	—11 4
Caggiano	sereno	—	— 0 7	— 4 9
Potenza	sereno	—	— 2 5	— 8 1
Cosenza	sereno	—	3 0	0 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	3 0	— 8 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	11 6	5 9
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	13 2	8 8
Palermo	1/4 coperto	legg. mosso	15 4	3 4
Porto Empedocle	1/4 coperto	mosso	10 0	6 0
Caltanissetta	sereno	—	9 0	2 2
Messina	piovoso	calmo	10 [illegible]	5 5
Catania	sereno	agitato	13 6	3 2
Siracusa	1/4 coperto	mosso	10 7	4 5
Cagliari	piovoso	molto agitato	12 0	0 0
Sassari	coperto	—	7 0	— 0 2

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*